



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI. SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 – Supplemento ordinario n. 188;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra Tayebbeh VAHDANI, cittadina iraniana nata a Bojnord (Iran) il 18 luglio 1982, volta a chiedere il riconoscimento dei titoli di qualifica professionali esteri, conseguiti presso la Repubblica Islamica d’Iran, per l’esercizio in Italia



dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTO che l'interessata ha documentato di aver conseguito, in Iran, il titolo di formazione professionale denominato "*Certificato di Completamento*", rilasciato in data 28 dicembre 2019 dal Soggetto Privato di Formazione Professionale "Accademia di Centrone", a seguito di un corso della durata di 160 ore, attestante la frequenza, presso tale istituto, di un corso programmato di "Maestro di Taglio e Parrucchiere" tenuto a Teheran (Iran) dal 10 gennaio 2018 al 20 dicembre 2019;

VISTO, inoltre, che la professionista ha documentato il possesso del titolo denominato "*Corso di formazione per parrucchieri e barbieri*" tenuto presso la "IEC Accademy – Haircutting and Barbering Accademy" dal 4 gennaio al 6 gennaio 2023, per una durata complessiva di 24 ore, presso la sede di Teheran (Iran);

VISTO che, per mezzo di documentazione pertinente emessa dal datore di lavoro, la sig.ra Tayebah VAHDANI ha svolto un periodo di impiego con le mansioni di "parrucchiera, estetista e massaggiatrice" presso il salone "Beauty Bar" di Teheran (Iran) per un periodo complessivo di circa 3 anni, decorrente dal 2 aprile 2014 al 23 maggio 2017;

VALUTATO che, sulla base della documentazione agli atti, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il "*Certificato di Completamento*", con cui veniva rilasciata all'interessata la qualifica di "Maestro di Taglio e Parrucchiere", è idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, paragrafo 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa è individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è necessaria in quanto la formazione riguarda "*materie sostanzialmente diverse*" da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (art. 22, comma 1, lettera b) del d.lgs. 206/2007) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, comma 5 del d.lgs. 206/2007);



CONSIDERATO che, nel caso in esame, il titolo di formazione professionale “Certificato di Completamento”, con cui la richiedente ha ottenuto la qualifica di “Maestro di Taglio e Parrucchiere” è idoneo ai sensi dell’art. 11, a (i) della Direttiva 2005/36/CE all’esercizio dell’attività in oggetto, ma è risultato – nel caso di specie – carente in merito a contenuti formativi richiesti dalla professione italiana, che formeranno pertanto oggetto di misure compensative;

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota prot. MIMIT n. 1796 del 12 aprile 2024, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato il preavviso di accoglimento della richiesta di riconoscimento, subordinatamente al superamento delle misure compensative per le motivazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che l’interessata non ha documentato il permesso di soggiorno che resta, in ogni caso, necessario presupposto dell’esercizio effettivo della professione in Italia;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 1-bis del citato D.P.R. n. 394/1999, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia;

FATTI SALVI gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativamente al permesso di soggiorno, nel rispetto della vigente normativa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

VALUTATI i pareri conformi delle associazioni di categoria “Confartigianato Benessere” e “C.N.A.”, recepiti con protocollo in entrata MIMIT n. 58252 del 1 marzo 2024;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessata, in data 22 novembre 2023, tramite bonifico bancario eseguito da Banco Posta alla Tesoreria dello Stato, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia;



DECRETA

1. Alla sig.ra Tajebeh VAHDANI, cittadina iraniana nata a Bojnord (Iran) il 18 luglio 1982, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**, per le motivazioni esposte in premessa.
2. Le misure compensative, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consistono in una prova attitudinale teorico-pratica e in una prova orale. L'oggetto delle misure compensative e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il permesso di soggiorno costituisce il necessario presupposto per l'esercizio effettivo di detta professione, fatti salvi gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativamente al suo rilascio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO



ALLEGATO A

La prova attitudinale è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessata (art. 25, Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, Decreto Legislativo n. 206/2007).

Prova pratica-attitudinale:

1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a *tondeuse*.
4. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) *Brushing* e *touching* dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, *meches*, colpi di sole.

Prova orale:

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.



Al termine del colloquio e visto il risultato della prova teorica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia alla candidata apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla regione territorialmente competente, presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla regione, i cui indirizzi e i contatti saranno precisati nella nota di trasmissione che si trasmette in allegato al presente provvedimento.

La regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.